

# NOTA ALLA RASSEGNA STAMPA

16-30 GIUGNO 2010

## PROFESSIONI, TRE PROPOSTE E NESSUNA RIFORMA

Nulla di fatto al tavolo di Via Arenula.

Non c'è terra promessa (e la riforma delle professioni ormai lo è diventata) che non conosca una diaspora. E infatti da qualche settimana intorno al mondo degli ordini professionali fioriscono proposte, progetti e ipotesi diverse e spesso contrastanti. Insomma gli ordini temono che l'attesa riforma promessa dal ministro Alfano possa evaporare e di conseguenza si attrezzano autonomamente. E allora succede che parte dei professionisti dell'area tecnica (periti industriali, geometri e periti agrari) salutano con favore la proposta di Maria Grazia Siliquini che ipotizza la nascita di un albo unico dei tecnici trovando la netta opposizione di ingegneri e architetti che contestano diversi aspetti della proposta Siliquini tra i quali l'equiparazione dei titoli e delle formazioni professionali ai titoli universitari, l'assimilazione dei Collegi agli Ordini, l'introduzione del principio della libera derogabilità dei minimi tariffari. «Eppure la mia è una proposta di semplificazione e unificazione - spiega Siliquini - che comporta la riduzione da tre a uno dei consigli nazionali e di tutti quelli territoriali, delle presidenze, delle poltrone, dei gettoni, delle spese. Inoltre, non si propone

### TEMI TRATTATI

- 1) **Riforma ordini professionali**
- 2) **Antitrust**
- 3) **Legislazione sui lavori pubblici**
- 4) **Mercato delle costruzioni**
- 5) **Tariffe professionali**
- 6) **Pec**
- 7) **Fisco professionisti**
- 8) **Previdenza professionisti**
- 9) **Energia e ambiente**
- 10) **Altre professioni**

un'apertura degli ordini ai diplomati, semmai allargare la laurea triennale anche a geometri, periti industriali e periti agrari». Ma le innovazioni sono molto difficili, nessuna categoria vuole perdere il proprio bacino di iscritti o aree di competenza. In bilico tra questi

delicatissimi equilibri nasce la proposta ufficiale del mondo professionale, quella che arriva dal Cup (coordinamento unitario delle professioni) e che verrà ufficializzata tra poco al ministro Alfano da

parte del presidente Cup Marina Calderone e concordata anche con le professioni tecniche riunite nel Pat: «Ribadiremo l'urgenza, di ripristinare le tariffe, minime, daremo piena disponibilità a

riformare la fase del tirocinio: una parte da svolgere durante il percorso universitario e il resto presso uno studio professionale».

## L'ANTITRUST: NO A RIFORME ANACRONISTICHE

**Garante difende quanto fatto per la concorrenza nei servizi**

No a riforme anacronistiche per le professioni. È il monito lanciato a governo e parlamento dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, nel corso della presentazione della relazione annuale dall'Antitrust, che si è svolta ieri alla camera dei deputati. «Le prestazioni professionali», ha detto, «rappresentano una

parte importante dei servizi forniti a consumatori e imprese e, in termini di costi, una voce particolarmente incisiva, da non aggravare con riforme anacronistiche».

Evidente il richiamo al testo di riordino della professione forense, in discussione al senato, contro il quale già l'Autorità si era scagliata nel settembre 2009. Quando ha formulato alcune osservazioni in merito alla «portata

anticorcorrenziale di talune previsioni della proposta di riforma della professione forense del luglio 2009, contenuta nel testo (AS 601) adottato dal comitato ristretto costituito presso la commissione Giustizia del senato in data 14/7/2009». Ma nella relazione annuale sono riepilogati anche gli interventi dell'Autorità nei confronti degli ordini professionali nel corso del 2009.

## COMPETENZE TECNICHE DA RIORDINARE

**Faccia a faccia tra Simona Vicari (PDL) e Daniele Toto (PDL)**

Il quotidiano Italia Oggi del 23 giugno, presenta

una doppia intervista agli Onorevoli Vicari e Toto

che nei due rami del parlamento hanno

presentato due progetti di legge (A.S. 1865 dell'On. Vicari e A.C. 3493 dell'On. Toto) dal contenuto sostanzialmente identico che ridisegnano, ampliandole sensibilmente, le competenze professionali di geometri e periti industriali. Si riportano alcuni stralci delle suddette interviste.

**Simona Vicari**

**Domanda.** Quali sono gli aspetti più importanti del Suo disegno di legge?

**Risposta.** Più che sugli aspetti tecnici che probabilmente non sono definitivi preferisco soffermarmi sugli aspetti pratici che ha il ddl. Questo ddl ha lo scopo di adeguare e regolamentare le professionalità che hanno competenza sul comparto edile. Oggi vige un sistema regolato da due rr.dd. del '29 e da alcune sentenze. E' evidente che uno stato di diritto non può permettere che le regole vengano stabilite dal potere giudiziario e non da quello legislativo.

Stiamo semplicemente colmando una lacuna causata dall'evolversi dei tempi, dei mercati, delle tecnologie e della domanda sempre più peculiare dei fruitori finali. Il ddl fissa dei paletti, non a favore di una categoria e a sfavore dell'altra ma a favore di tutti quei professionisti che oggi sono costretti a misurarsi sullo stesso terreno. Noi fissiamo le competenze di architetti, ingegneri, geometri e periti industriali (con specializzazione in edilizia) niente di più che questo. Credo sia un'esigenza imprescindibile che viaggia sul sentiero di ammodernamento del Paese, un ammodernamento richiesto dalle nuove economie e da nuovi modi di competere ad armi pari con i professionisti di tutta Europa e di tutto il mondo. La selezione dei professionisti, nel mercato, viene fatta dalla qualità. **D.** Appena presentato il disegno di legge, c'è stata

una levata di scudi da parte di architetti e ingegneri, questo ha rallentato l'iter? **R.** Assolutamente no. l'iter va avanti tranquillamente senza stop **D.** Come risponde a quelle categorie professionali che sollevano contestazioni e che pensano che i geometri vogliono accaparrarsi competenze che non spettano loro? **R.** Ho già risposto con i fatti. Ho creato un tavolo comune, riunitosi in Senato il 24 febbraio. Ho chiamato a farne parte tutte le categorie che da più di 40 anni non affrontavano questo tema in maniera così ravvicinata. Hanno avuto l'occasione di fornire risposte a tutte le esigenze e, da legislatore, ho cercato che da quel tavolo uscissero proposte concrete e costruttive. I risultati, purtroppo, non sono stati quelli che mi aspettavo. **D.** Come pensa di portare avanti fino in fondo questo disegno di legge? **R.** Nelle forme canoniche ed

ordinarie. Sono disponibile ad ascoltare tutti e il ddl andrà avanti nella commissione competente.

**D.** Si fermerà di fronte a nuove contestazioni? **R.** Non l'ho mai fatto, non inizierò certo adesso, ma auspico che si possa trovare una larga intesa tra tutte le categorie professionali interessate.

**Daniele Toto,**

**Domanda.** Quali sono i punti fondamentali della sua proposta di legge?

**Risposta.** Anzitutto quello imperniato sulla trasparenza. Da decenni, ormai, le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sono preda delle sabbie mobili dell'oscurantismo legislativo che le sospinge verso una pericolosa collocazione «border line». In secondo luogo voglio sottolineare il segnale di incoraggiamento per i giovani professionisti di cui viene valorizzato il periodo di tirocinio, con la previsione di un compenso e di garanzie previdenziali.

**D.** Perché ha sentito la necessità di farsi promotore di una proposta di legge per il riordino delle competenze delle professioni? **R.** Per corrispondere a un' esigenza di chiarezza e di ordinato intervento legislativo. L'obiettivo è stabilire, da un lato, i confini del lecito nell'esercizio di una professione e dall'altro di validare, per così dire, l'affidamento operato dalla committenza con l'incarico professionale. C'è poi un ruolo della pubblica amministrazione che, in relazione ad autorizzazioni e permessi, necessita di chiarezza d'interlocuzione e di rapporti. **D.** Se dovesse incontrare contestazioni da una parte dei rappresentanti degli ordini coinvolti, come pensa di procedere? **R.** Con l'ascolto delle ragioni di chiunque. Le contestazioni strumentali o corporative sono da respingere, nelle altre può benissimo essere che vi si ritraggano spunti ed elementi per migliorare

la proposta di legge e sarebbero, dunque, ben accolte. **D.** In tema di competenze le categorie affini hanno da sempre scontri. Questa proposta di legge sarà uno strumento per evitare tanti contenziosi? **R.** Ne sono convinto. D'altronde, se è vero che *summum ius summa iniuria*, è anche vero che il vasto campo delle normative, per le discipline concettualmente indeterminate, sono fattori che creano contenziosi. Il diritto vivo delle sentenze è, sempre più spesso, delegato a disegnare i confini delle figure professionali considerate, nonostante le norme, evidentemente non chiare e adeguate. I regolamenti delle professioni di geometra e perito industriale sono stati emanati 80 anni fa, un lasso di tempo astrale, considerate le tutte le evoluzioni scientifiche e formative. **D.** Dopo tanto silenzio si inizia a parlare nuovamente di professioni a diversi livelli, non c'è il

rischio di creare confusione senza arrivare a nulla di fatto? **R.** Ovviamente l'auspicio è che così non sia e che, al

contrario, ci si instradi su un percorso virtuoso illuminato da tre soli semplici riflettori, quelli della «fede pubblica»,

dell'interesse pubblico e della tutela dei soggetti deboli.

## LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI

### CONFERENZE DEI SERVIZI PIU FORTE, ASSENZE SANZIONATE E DECISIONI SUI CONTRASTI AFFIDATE AL GOVERNO

Con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 125 del 31 maggio 2010, So n. 114) sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina della conferenza di servizi (legge 241/1990), un istituto già fortemente modificato dalle precedenti leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e 18

giugno 2009 n. 69. Sotto il profilo generale, le nuove regole prevedono che l'amministrazione procedente ha la facoltà di indire la conferenza di servizi (che non è più "di regola"), qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero nei casi in cui è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni

interpellate. Le norme consentono, però, di provvedere direttamente anche in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (commi 1 e 2, articolo 14). Sotto il profilo procedurale, il nuovo articolo 14-ter, prevede il coordinamento con le norme sovraordinate in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, stabilendo la stesura di un calendario.

### GARE SOLO CON RELAZIONE TECNICA Obbligatori prospetto costi e analisi rischi per la sicurezza

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno, ma ancora non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, impone una revisione accurata degli

atti di gara, e precisa le modalità di svolgimento della procedura selettiva. Fatta salva la possibile programmazione degli acquisti di beni e di servizi (articolo 271), che rimane

facoltativa, la stazione appaltante deve anzitutto (articolo 279) progettare l'appalto, accompagnando al capitolato speciale (descrittivo delle specifiche tecniche e prestazionali) e

allo schema di contratto, una relazione tecnico-illustrativa riferita al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio, i documenti di analisi dei

rischi per la sicurezza, il calcolo della spesa (con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e il prospetto

economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio.

## REGOLAMENTO APPALTI, AL VIA SUBITO LE SANZIONI

### Approvato il nuovo testo: partenza immediata solo per le multe

Si parte subito con le sanzioni a Soa e imprese per mancata risposta all'Autorità e per l'utilizzo dei certificati falsi nella qualificazione. Queste sono le uniche due norme del regolamento appalti approvato il 18 giugno dal Consiglio dei ministri in via definitiva che entreranno in vigore subito. O meglio 15 giorni dopo la pubblicazione del testo sulla «Gazzetta Ufficiale». Ma la questione più spinosa, lo scontro tra imprese generali e specialistiche sull'allegato A1 e sulla soglia di attrezzatura minima richiesta per qualificarsi nelle categorie specialistiche si è chiusa per ora con una vittoria dei primi sui secondi. L'allegato è stato stralciato dal regolamento e quindi le regole per ottenere i lavori specialisti restano invariate. A

nulla è servito l'appello che la Finco (industria costruzioni) ha lanciato con una lettera aperta a tutti i ministri e al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Un appello in cui si chiedeva di sospendere il varo del regolamento e inserire di nuovo quell'allegato. Alla fine ha prevalso la tesi dei costruttori di Ance e Agi. Il regolamento incide parecchio anche sul fronte della progettazione. Innanzitutto perché ammette per la prima volta l'utilizzo dei progetti privati per qualificarsi. Poi perché tenta di arginare il massimo ribasso e gli sconti eccessivi. Riguardo ai criteri di aggiudicazione, ovviamente il regolamento non può sopprimere il massimo ribasso (perché la Ue e le direttive lasciano piena libertà di scelta alle stazioni

appaltanti) ma lascia intendere tra le righe una preferenza per l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'articolo 266, comma 4, infatti, prima richiama il codice (con la doppia scelta) ma poi specifica che: «Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» quasi lasciando intendere che non ci sia altra scelta. Ma questo sarà uno dei punti di più difficile lettura e interpretazione. Per quanto riguarda l'aggiudicazione, l'allegato M con la formula per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, che non ha più un andamento lineare, penalizzerà chi fa ribassi eccessivi.

## PROGETTAZIONE, LA BASILICATA PRIVILEGIA L'OFFERTA ECONOMICA.

**Scelta diretta fino a 20 mila euro**

La Regione Basilicata ha dettato le linee guida per indirizzare l'attività di scelta delle stazioni appaltanti nell'affidamento dei servizi di progettazione, con il fine di favorire comportamenti omogenei da parte di queste ultime nello svolgimento delle relative procedure. Le indicazioni che vengono offerte da un lato si muovono nell'ambito del dettato normativo, e in particolare delle disposizioni contenute agli articoli 90 e 91 del Dlgs 163/2006 e delle relative norme regolamentari contenute nel Dpr 554/1999; dall'altro, tengono conto delle precisazioni operate dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, con particolare riferimento all'affidamento degli

incarichi di importo minore. Viene fatto riferimento alla previsione dell'articolo 92, comma 2, secondo cui i corrispettivi dell'attività di progettazione definiti con decreto del ministro della Giustizia possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale base di riferimento per la determinazione dell'importo a base d'asta. Sulla base di questa previsione nelle linee guida viene segnalato che l'importo da porre a base di gara deve essere correttamente definito sulla base delle tariffe determinate dal Dm 4 aprile 2001, che continuano a rimanere in vigore fino all'emanazione del nuovo

decreto ministeriale. Viene infatti precisato che la misura delle tariffe contenuta nel Dm deve considerarsi di per sé, proprio in ragione della fonte di provenienza, adeguatamente motivata e quindi idonea a essere utilizzata come base di calcolo per la determinazione dell'importo a base d'asta. Se invece la stazione appaltante, nell'effettuare tale determinazione, intende discostarsi dalle indicate tariffe, ne dovrà fornire adeguata e analitica motivazione. Il corrispettivo dovrà essere di natura omnicomprensiva, ricomprendendo al suo interno sia l'onorario che le spese e gli oneri accessori

## LAVORI PUBBLICI PAROLA ALLO STATO

### Paletti alle regioni sulle progettazioni

Non passano l'esame della Corte costituzionale le norme del Friuli Venezia Giulia sulla progettazione dei lavori pubblici. Infatti è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera a), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo

economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). I giudici hanno motivato precisando che l'articolo 93 del dlgs n. 163 del 2006 prevede che «la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati,

laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva». Tale articolazione persegue il fine di assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla conformità alle norme

ambientali e urbanistiche, nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti

dal quadro normativo nazionale e comunitario. Tutte questioni, queste di

competenza del legislatore statale

## PROGETTI, LIVELLI INDEROGABILI

I livelli di progettazione non si toccano. Nessuna Regione, neanche se a statuto autonomo può andare a incidere sulla tripartizione della progettazione in preliminare, definitiva ed esecutiva. Perché questo principio rientra tra quelli fondamentali dello Stato e non può essere derogato. Con questa motivazione la Corte costituzionale ha bocciato la norma della legge 11/2009 del Friuli

Venezia Giulia, che consentiva di saltare la progettazione preliminare per i piccoli lavori sotto i 200mila euro, se ricompresi nell'elenco annuale dei lavori. Secondo la Consulta, appunto (sentenza n. 221/2010) l'articolazione dei tre livelli di progettazione «persegue il fine di assicurare la qualità dell'opera» ed è per questo «elemento coesistente alla riforma economico-sociale» e non

può essere derogata. Salvata invece la norma che prevedeva una preferenza (non un obbligo) per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare di progettazione. La Corte costituzionale in questo caso ha valorizzato proprio il principio della discrezionalità della scelta rimasta alla stazione appaltante che non va a ledere la concorrenza.

## SOCIETA' SEMPLICI VANNO ESCLUSE DALLE GARE PER GLI APPALTI

E' legittimo impedire alle società semplici di svolgere attività commerciale e di partecipare alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici. È quanto afferma il Consiglio di stato, sezione sesta, con la sentenza dell' 8 giugno 2010 n. 3638 che prende in esame la

questione dei soggetti legittimati a partecipare agli appalti pubblici, dandone una interessante lettura anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il punto oggetto della controversia riguardava l'ammissibilità a gare di appalto di società

semplici: nella specie si trattava di una società semplice, impresa agricola, che aveva acquisito nel 2004 un ramo di azienda di un'altra società operante del settore, risultando poi attestata Soa per le categorie OG 13 e OS 24).

## ESCLUSA L'IMPRESA CHE PERDE I REQUISITI TECNICO-ECONOMICI

**La qualificazione va conservata fino alla fine**

I requisiti di capacità tecnico-economica dell'impresa devono essere posseduti per tutta la durata dell'appalto. La I sezione del Tar Puglia con la sentenza 1334/2010, afferma che «i concorrenti debbono possedere le qualificazioni richieste dal bando di gara non solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma in ogni successiva fase del procedimento di evidenza

pubblica e per tutta la durata dell'appalto». Nel caso in questione una linea ferroviaria aveva indetto una procedura ristretta per l'affidamento della progettazione esecutiva e per la realizzazione di lavori riguardanti interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



## **AUTHORITY: CON L'EMERGENZA APPALTI SENZA CONTROLLO**

**Garante lavori pubblici contro la Protezione civile**

Luigi Giampaolino, presidente dell'Authority dei Lavori Pubblici, non ha usato mezzi termini: «Bisogna dire stop ad una legislazione di emergenza che fa venire meno ogni forma di controllo». Ha parlato alla Camera, alla presentazione del Rapporto annuale, Giampaolino. E non ha fatto sconti. Ha aggiunto: «La materia degli appalti è sempre calda. Ma questi casi nascono da mali che noi abbiamo denunciato da tempo: serve una

qualificazione delle stazioni appaltanti, nel senso di preparazione dei funzionari: preparazione tecnica e anche morale». Pronta è arrivata la replica della Protezione Civile. «Addossare tutta le responsabilità degli appalti a noi è esercizio fin troppo facile», risponde con una nota del Dipartimento della Protezione civile guidato da Guido Bertolaso. E quindi aggiunge: «Non vorremmo che dovendo cercare un capro espiatorio si sia scelto

di puntare sulla Protezione civile e non di attenersi a ciò che viene regolato da leggi dello Stato e non da semplici funzionari che si limitano ad applicarle». Ci sono in ballo 13 miliardi di euro di appalti che la Protezione civile «avrebbe gestito senza alcun controllo», secondo il grido di allarme lanciato dall'Authority dei Lavori pubblici. Ma dal dipartimento sono pronti a replicare: «Occorre fare molte distinzioni che tengano conto di quanto prevede la

normativa, e non di ciò che decide la Protezione civile». In poche parole, dal dipartimento di Bertolaso sintetizzano: «La

dichiarazione dello stato di emergenza o di grande evento viene deciso dal Consiglio dei ministri sulla base di una richiesta esplicita

formulata dalle diverse regioni».

## MERCATO COSTRUZIONI

### EDILIZIA IN AFFANNO ANCHE NEL 2010 I numeri dell'osservatorio Ance

Per il settore delle costruzioni il 2010 porterà un'ulteriore caduta del mercato del 7,1% dopo il crollo del 7,7% del 2009. Nel triennio 2008-2010 il calo totale sarà del 17%, una perdita che riporterà la domanda al livello degli anni 90. La stima arriva dall'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori, con la nuova edizione dell'Osservatorio congiunturale, messa a punto dal centro studi e presentato ieri dal presidente Paolo Buzzetti. Anche sul piano occupazionale

previsione negativa, con una riduzione dell'occupazione nel 2010 del 3,7 per cento. Il dato rilevante sul piano congiunturale è questo: si sono spenti i segnali di ripresa che pure erano comparsi a inizio anno. Resta una ripresina del numero delle compravendite delle abitazioni, ma è troppo presto per dare un'interpretazione a questo segnale. Viceversa, il piano casa non è mai decollato né produrrà effetti quest'anno. A differenza di quanto avvenuto con la scorsa

edizione dell'Osservatorio, non viene più riproposta la stima degli effetti del piano sugli investimenti «in quanto le informazioni pervenute dal territorio forniscono indicazioni di livelli di attività al momento trascurabili». Quanto alle opere pubbliche, che erano l'altra grande incognita cui l'Ance si appigliava nei mesi scorsi per sperare in un rilancio, hanno incassato un taglio ulteriore di risorse del 7,8% in termini reali nel 2010.

## TARIFE PROFESSIONALI

### I COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PARZIALI

Anche la Corte di cassazione si è recentemente occupata degli onorari spettanti a ingegneri e architetti in una sentenza, la n. 12031 del 23 marzo 2010, depositata il 17 maggio 2010 in cancelleria. La Suprema Corte, decidendo sul ricorso presentato da un professionista per il mancato pagamento di prestazioni dallo stesso rese, interviene sull'argomento del pagamento di prestazioni parziali. Il tutto è regolato, com'è noto, dall'articolo 18, legge 2 marzo 1949, n. 143, che disciplina gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti in caso di prestazioni parziali. Tale articolo dispone che

«quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione del compenso a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B) aumentata del 25%... Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo...». L'equivocità del disposto normativo aveva indotto il giudice di appello a ravvisare nelle aliquote previste dalla tabella B) non

dei rapporti percentuali tra il compenso stabilito per l'integrale esecuzione dell'opera e i compensi spettanti per l'esecuzione di prestazioni parziali, ma delle percentuali del consuntivo lordo dell'opera o del suo preventivo. Sostiene la Corte di cassazione che in realtà, per stabilire il compenso dovuto al professionista per le prestazioni parziali, elencate nella tabella B), non si può prescindere dal compenso stabilito dalla tabella A) per l'intero svolgimento dell'opera, sul quale soltanto possono e debbono essere applicate le percentuali previste per ciascun incarico parziale dalla tabella B).

## TARIFFE PROFESSIONALI CALCOLATE IN BASE AL TEMPO IMPIEGATO. LEGITTIME LE REGOLE DI BOLZANO

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3400/2010, è tornato sulla questione dei corrispettivi delle prestazioni professionali relative alla progettazione e all'esecuzione di opere pubbliche. Nella decisione in argomento il Consiglio di Stato sostiene che, avendo la legge 2487/2006 (c.d.

«decreto Bersani») previsto il superamento della legge 143/1949 sulle tariffe professionali e pertanto la derogabilità dei minimi tariffari, a valere su tutto il territorio nazionale, è legittima la previsione della Provincia autonoma di Bolzano del ricorso, in via generale, al criterio a vacanza anziché a

percentuale (diversamente da quanto previsto dalla legge 143/1949) laddove le parti vi concordino e ove sia possibile, in concreto, applicarlo ragionevolmente in presenza della misurabilità temporale della prestazione. La legge 143/1949 ammette quattro tipi di onorari: a percentuale, a quantità, a vacanza e a discrezione.

Privilegia però il ricorso al sistema a percentuale richiedendo per l'utilizzo degli altri meccanismi il rispetto di determinate condizioni. Nel caso della valutazione a vacanza (ossia in base al

tempo impiegato per svolgere l'incarico professionale) l'utilizzo è consentito solo se il fattore tempo concorre come elemento principale di valutazione e se non sono

applicabili le tariffe a percentuale o quantità.

## PEC

### PEC, ORA LA RIFORMA TENTA LO SPRINT Il ministero rassicura i professionisti sui disagi

Il dialogo telematico fra professionisti e pubblica amministrazione sarà presto una realtà concreta. Il ministero guidato da Renato Brunetta prova a rassicurare, così, gli iscritti agli ordini che lamentano l'impossibilità di interloquire tramite posta certificata, come disposto dalla legge 2/2009. E, in

replica alle difficoltà registrate da ItaliaOggi, rende noti i dati relativi alla crescita di caselle Pec nelle diverse amministrazioni. Erano 9600 gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati in 3600 uffici pubblici a fine aprile. Sono circa 17.500 le caselle Pec in 10500 sedi (su 30 mila) oggi.

## FISCO PROFESSIONISTI

### STUDI ASSOCIATI CON L'IRAP

Lo studio professionale associato si presume soggetto a Irap. E' questa la conclusione cui è giunta la Cassazione con l'ordinanza n. 13716/10, depositata il 7 giugno scorso. Gli «ermellini» hanno affermato che l'esercizio in forma associata

di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione, «ancorché non di particolare onere economico». Organizzazione autonoma che, come noto, è presupposto fondamentale per l'assoggettamento a Irap.

Poiché, si legge nella pronuncia, il reddito prodotto non è frutto esclusivamente delle professionalità di ciascun componente dello studio, ma trae giovamento dalla «reciproca collaborazione e competenze, ovvero dalla sostituibilità nell'espletamento

di alcune incombenze», i legittimamente assoggettati  
proventi dello studio a Irap.  
associato vanno .



## PREVIDENZA PROFESSIONISTI

### TREMONTI: ENTI FUORI DALLA MANOVRA

#### Riconosciuta natura privata delle casse

Le casse di previdenza sono enti di diritto privato e pertanto sono da considerare estranee alla manovra correttiva. Almeno per quanto riguarda i tagli nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali degli enti, rispettivamente a cinque e a tre componenti. Parola di Giulio Tremonti. Il ministro dell'economia, nel rispondere al collega di governo Maurizio Sacconi, porta quindi un po' di sereno nel

mondo della previdenza privatizzata e privata. Per completare il quadro si attende adesso, all'interno del maxiemendamento al disegno di legge di conversione del dl 78/2010, la chiara esclusione delle casse dai tagli programmati per riordinare i conti dello Stato. Tutta la vicenda nasce dall'individuazione dei destinatari delle disposizioni da parte del legislatore. La manovra, infatti, fa principalmente riferimento alle

amministrazioni incluse nell'elenco Istat; all'interno del quale per una strana circostanza (è in corso un contenzioso fra l'associazione che rappresenta il comparto e ministero del lavoro) ci sono anche le casse dei professionisti nonostante quelle più vecchie siano state privatizzate nel 1994 mentre quelle più giovani siano nate nel 1996 già private.

## ENERGIA E AMBIENTE

### CERTIFICATO ENERGETICO SI CAMBIA

#### Aggiornati i requisiti necessari per il bollino verde.

Un elenco ad hoc per i futuri certificatori. Tra legislazione nazionale e norme regionali, il ministero dello sviluppo economico (insieme ad ambiente e infrastrutture), tenta la carta dell'ultimo regolamento di attuazione

della normativa europea in materia di certificazione energetica, per fare chiarezza almeno sui requisiti che i professionisti dovranno possedere per rilasciare il bollino verde. Fino ad un certo punto però. Perché le regioni

che hanno già definito i propri parametri energetici (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Trento e Bolzano, ora anche Toscana, Puglia e Valle d'Aosta) continueranno comunque a tenerne conto, giacché la

normativa nazionale non obbliga chi ha legiferato a cancellare le norme, ma invita semplicemente ad adottare

misure per favorire un graduale ravvicinamento. E quindi in alcune regioni sarà sufficiente l'abilitazione

professionale, in altre la partecipazione ad un corso, e in altre ancora l'esperienza, di alcuni anni, in materia.

## GLI AIUTI AL FOTOVOLTACIO RIDOTTI DEL 18% NEL 2011

**Governo prepara taglio progressivo del 6%.**

Il nuovo conto energia per le centrali fotovoltaiche rimane fermo nella sospensione delle sedute della Conferenza Stato-Regioni ma le indicazioni sulla bozza concordata sono ormai definite. L'incentivo italiano all'energia prodotta dai raggi del sole - oggi l'aiuto più appetitoso al mondo, dopo che Germania e Spagna hanno ridotto il loro sussidio all'energia fotovoltaica - scenderà l'anno prossimo del 6% ogni quattro mesi, per

arrivare alla fine del 2011 a una sforbiciata complessiva del 18% rispetto a oggi. Così ridotto, il conto energia rimarrà stabile per il 2012 e il 2013 per cambiare, come ogni tre anni, nel 2014. Queste sono le prime indicazioni anticipate ieri da Stefano Saglia, sottosegretario allo Sviluppo economico, durante la presentazione del portale web Corrente realizzato dal gestore dei servizi elettrici per riunire, in una vetrina unica e coordinata, la filiera italiana

delle fonti rinnovabili di energia. Inoltre Saglia si prepara a stralciare l'articolo 45 della manovra, quello che cancella il ritiro obbligato dei certificati verdi da parte del Gestore dei servizi energetici. Oggi il Gestore ritira le eccedenze di questi certificati verdi e in questo modo genera un prezzo minimo garantito. Il costo non finisce sui costi pubblici perché è pagato dai integralmente da tutti i consumatori.

## IL NUCLEARE È COMPETENZA DEL GOVERNO. CONSULTA BLOCCA (PER ORA) LE REGIONI

**Stop al ricorso sostenuto da dieci governatori**

La Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi presentati da le Regioni contro il nucleare. Le motivazioni si conosceranno entro le prossime settimane ma i giudici hanno voluto precisare che i «ricorsi sono stati dichiarati in parte infondati e in parte

inammissibili». Le Regioni coinvolte all'epoca del ricorso erano tutte di centrosinistra a parte il Molise. Dopo le ultime elezioni amministrative il Lazio, la Calabria e il Piemonte sono passate al centrodestra ma solo quest'ultima (col nuovo

governatore Roberto Cota della Lega) nei giorni scorsi ha deciso di ritirarsi. Il ricorso alla Corte suprema sosteneva che la legge delega a Palazzo Chigi sul nucleare (la 99 del 2009) non rispettava il Titolo V della Costituzione sulle competenze regionali in

merito alla produzione di energia e al governo del territorio.



## ALTRE PROFESSIONI

### VIA ALLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI

#### Approvata dal Cnf la bozza del regolamento

Via alle specializzazioni forensi. Il Consiglio nazionale forense ha approvato la bozza del regolamento sulle specializzazioni forensi, che ora verrà inviato agli Ordini e alle Associazioni per le osservazioni ai fini della predisposizione del testo definitivo, atteso il ritardo con il quale il parlamento sta affrontando la riforma della professione, ferma al senato. Ecco i punti qualificanti della disciplina, illustrati da un comunicato del Cnf: il diploma di specializzazione potrà essere conseguito dall'avvocato iscritto da almeno quattro anni all'albo,

che abbia frequentato scuole o corsi di alta formazione per almeno due anni (200 ore di formazione) e che abbia sostenuto un esame (scritto e orale) presso il Cnf, unico ente titolato a rilasciare il diploma di specialista. Le scuole e i corsi di alta formazione potranno essere organizzati dalle associazioni forensi o altri soggetti ma dovranno essere riconosciuti dal Cnf, che vigilerà sulla qualità del programma, ed iscritti in un apposito registro. In sede di prima applicazione sono inserite di diritto nel registro le associazioni specialistiche

riconosciute come maggiormente rappresentative in seno al Congresso nazionale forense. L'esame consisterà in una prova scritta, e due prove orali, di cui una per dimostrare il possesso di una esperienza pregressa nella materia, superiore alla media. Queste le macro aree del diritto in cui ci si potrà specializzare: diritto civile, diritto commerciale, diritto industriale, di famiglia/persone/minori, lavoro, amministrativo, navigazione, penale, internazionale e comunitario.

